ACCORDO INTEGRATIVO

AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CROCE ROSSA ITALIANA, ENTI DEL TERZO SETTORE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, FONDAZIONI ("CCNL CRI")

TRA

l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, Codice Fiscale e Partita Iva 13669721006, con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini n. 31, rappresentata dal Segretario Generale, dott.ssa Cecilia Crescioli, nata a Firenze il 7 febbraio 1971, domiciliata per la carica presso la sede legale (di seguito, "Associazione della Croce Rossa Italiana" o "l'Associazione"), alla presenza anche del Vice Segretario Generale della CRI Pasquale Giacomo Morano e della responsabile della U.O. Risorse Umane della CRI dott.ssa Elisabetta Parise, coadiuvati da Sergio Merlina

E

FP CGIL NAZIONALE, rappresentata da Stefano Sabato, alla presenza della R.S.A. Matteo Mattioli

CISL FP NAZIONALE, rappresentata dal coordinatore nazionale del Terzo Settore Massimiliano Marzoli, alla presenza delle R.S.A. Emiliano Albensi e Vincenzo Grisolia

UIL FPL NAZIONALE, rappresentata da Bartolomeo Perna, alla presenza delle R.S.A. Ennio Santucci, Riccardo Iotti e Giuseppe Ercolano

(di seguito congiuntamente "Parti")

PREMESSE

- **Vista** la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-24), come da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni), sulle modalità di esecuzione del lavoro agile;
- **Visto** il *Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile* del Ministero del Lavoro sottoscritto in data 7 dicembre 2021;
- **Visto** il "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni" (di seguito "CCNL CRI") sottoscritto tra l'Associazione e le OO.SS in data 27 maggio 2020;
- **Visto**, in particolare, l'articolo 8 del succitato CCNL CRI, il quale disciplina la contrattazione nell'ambito del contratto collettivo ed al punto 4 individua le materie oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa, tra cui la *formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro*

(...), *per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili*, e l'orario di lavoro ai sensi degli articoli 26, 27 e 55 del CCNL CRI;

- **Vista** la Delibera n. 72/2021 del Consiglio Direttivo Nazionale di approvazione della "Politica ambientale della Croce Rossa Italiana" con cui si è implementato l'impegno dell'Associazione in tema di sostenibilità ambientale e per la riduzione dell'impatto ambientale delle sue strutture,

- **CONSIDERATO CHE**

- Le Parti sono impegnate nell'attuazione di politiche volte al miglioramento del benessere organizzativo anche attraverso l'adozione di misure tese ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività lavorativa ed a favorire un'organizzazione del lavoro focalizzata su obiettivi e risultati;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo.

Articolo 2

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente accordo è redatto nell'ambito della contrattazione di secondo livello aziendale prevista dall'articolo 8 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni" ("CCNL CRI") sottoscritto tra l'Associazione e le OO.SS in data 27 maggio 2020, trovandone la completa applicazione e non variando in nessun modo gli obblighi, i doveri e i diritti dei lavoratori riconosciuti dalle norme vigenti, sia di legge che di contratto.
2. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti, e assimilati, amministrativi non turnisti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana assunti a tempo determinato o indeterminato, con qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale, presso le strutture centrali e periferiche del Comitato Nazionale.

3. L'accordo non si applica ai dipendenti allocati presso le strutture dell'Associazione chiamate a garantire la continuità operativa in loco e/o il pronto intervento in contesti emergenziali.

Articolo 3

Durata dell'accordo

1. L'efficacia del presente accordo decorre dal 1 Dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023.

In mancanza di diverse pattuizioni tra le Parti, l'accordo è da intendersi automaticamente rinnovato di anno in anno, ferma restando la volontà delle parti di addivenire ad un accordo di secondo livello complessivo su tutte le materie demandate dal CCNL alla contrattazione collettiva.

Articolo 4

Articolazione orario lavorativo

1. Ferma restando la disciplina degli articoli 26 e 27 del CCNL CRI, la prestazione lavorativa del personale interessato dal presente accordo è articolata su cinque giorni dal lunedì al venerdì.
2. L'orario ordinario giornaliero è fissato in 8,06 ore, comprensive di mezz'ora di pausa pranzo.
3. Ciascun lavoratore, d'intesa con il proprio responsabile, potrà concordare una estensione dell'orario sino ad una durata complessiva di 8,30 ore ordinarie giornaliere, comprensive di mezz'ora di pausa pranzo, con conseguente riduzione dell'orario giornaliero nell'ambito dell'orario ordinario della medesima settimana;
4. Fermo restando l'orario ordinario settimanale di cui all'art. 26 del CCNL CRI e l'articolazione settimanale di cui al precedente comma 1, la prestazione lavorativa di ciascun lavoratore interessato dal presente accordo è articolata dalle ore 9 alle ore 19, con flessibilità in entrata dalle ore 08.30.
5. Al lavoratori in condizione di fragilità e disabilità, nonché ai dipendenti con figli disabili o con minori di 14 anni nonché ai titolari di L. 104/92 è accordata la flessibilità in entrata dalle ore 08:00.
6. I lavoratori di ciascuna articolazione aziendale, di concerto con il proprio responsabile. organizzeranno la turnazione necessaria al fine di assicurare la funzionalità ed operatività della propria articolazione aziendale dalle ore 9 alle ore 19.

7. Le Segreterie di Vertice e i Comitati Regionali avranno la facoltà di optare per l'articolazione lavorativa su cinque o su sei giorni settimanali, fermo restando quanto stabilito nei commi da 2 a 6.

Articolo 5

Lavoro agile

1. Per lavoro agile si intende una modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, diversa dal telelavoro, resa, nel rispetto della durata massima giornaliera dell'orario di lavoro, al di fuori dei locali dell'Associazione, in luogo di libera scelta da parte del lavoratore.
2. Il lavoro agile non determina la variazione della sede di assegnazione, non incide sull'inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale e sulla sua subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
3. Il personale interessato dal presente accordo, ad esclusione dei Direttori di Area, dei responsabili di Unità Operativa e dei Segretari Regionali, può accedere, volontariamente e previa sottoscrizione di accordo individuale (Allegato A), al lavoro agile una giornata a settimana, secondo una calendarizzazione concordata con il proprio responsabile.
4. Le giornate di lavoro agile non utilizzate in ogni settimana non potranno essere utilizzate nelle settimane successive.
5. Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, nei casi di esigenze eccezionali e/o urgenti, l'Associazione si riserva la possibilità di richiedere la presenza in sede dei lavoratori nella giornata di lavoro agile, con il maggior preavviso possibile in considerazione delle circostanze del caso.
6. La fascia oraria di lavoro agile ed il contestuale orario di disconnessione sono determinati dal personale interessato con il proprio responsabile, secondo le previsioni di cui all'art. 26 del CCNL CRI e dell'art. 4 del presente accordo. Per l'intera durata della fascia lavorativa in lavoro agile il dipendente è tenuto a garantire la contattabilità mediante chiamate o messaggi di testo su e da cellulare personale o linea fissa privata e/o mediante e-mail (istituzionale o personale) o messaggistica (Whatsapp, Messenger, Telegram ovvero altri applicativi che il lavoratore si impegna ad installare sul pc aziendale o sui dispositivi personali a richiesta dell'Associazione); al di fuori della citata fascia e durante le normali interruzioni temporanee e/o condivise, quali la pausa pranzo, al dipendente non è richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa né di rispondere a email, telefonate o altri messaggi (c.d. "periodo di disconnessione").
7. Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non vengono autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

8. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile viene svolta, a scelta del lavoratore, in luoghi funzionali al diligente adempimento della stessa, con adeguata connessione alla rete e ai programmi aziendali, conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati ed il corretto utilizzo della strumentazione assegnata.

9. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa; il lavoratore si impegna a mettere a disposizione i collegamenti internet e telefonici privati.

10. Ai sensi della normativa vigente, i dipendenti in lavoro agile hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche in relazione alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.

11. Il datore di lavoro si impegna ad erogare l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro l'Associazione provvederà altresì a fornire ai dipendenti interessati un'informativa scritta sui rischi generici e specifici connessi alla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

12. Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti si impegnano a dare priorità e facilitare l'accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità e disabilità, nonché ai dipendenti con figli disabili o con minori di 14 anni, nonché ai titolari di L. 140/92, mediante l'accesso, a richiesta, ad un ulteriore giornata di lavoro agile a settimana, sempre secondo la calendarizzazione concordata con il responsabile di cui al precedente comma 3.

13. Inoltre, tutto il personale di cui al comma 3 del presente articolo avrà a disposizione, oltre alla giornata di lavoro agile settimanale sopra indicata, ulteriori 10 giornate di lavoro agile sino al 31 dicembre 2023, la cui calendarizzazione dovrà essere sempre concordata con il proprio responsabile.

14. Dal 1 marzo 2023 sarà facoltà dei responsabili di U.O., dei Direttori di Area e Segretari Regionali, in deroga al comma 3, richiedere al proprio superiore gerarchico la fruizione di un massimo di 7 giornate di lavoro agile da usufruire sino al 31.12.2023.

15. Al dipendente che presta l'attività lavorativa in modalità agile vengono riconosciute le medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo professionale dei dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa presso la sede di lavoro; al dipendente in lavoro agile vengono altresì riconosciuti pari diritti e libertà sindacali quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione all'assemblea dei lavoratori tramite l'utilizzo delle piattaforme aziendali di videoconferenza. In un'ottica di trasparenza informativa, l'Associazione si impegna a concordare preventivamente con le

Rappresentanze delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'introduzione di sistemi, applicazioni o dispositivi volti al controllo a distanza con finalità diverse dalla sicurezza dei sistemi informativi.

Articolo 6

Recesso e fase transitoria

1. In caso di giustificato motivo e previo preavviso scritto di almeno trenta giorni, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa speciale, le Parti possono recedere dal presente accordo, relativamente al lavoro agile, con conseguente ripristino dello svolgimento dell'attività lavorativa interamente presso la sede di lavoro.
2. Quanto disciplinato dal presente accordo viene applicato in via sperimentale per un periodo della durata di mesi sei dalla sua entrata in vigore, al termine del quale, le Parti si riservano di valutare l'impatto del nuovo sistema organizzativo e l'eventuale revisione del numero e dell'applicabilità delle giornate di lavoro agile.

Articolo 7

Clausola finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento trova applicazione il CCNL CRI, la normativa generale contenuta nella Legge 81/2017 e le norme di legge e di contratto in materia di disciplina del rapporto di lavoro.

Roma, lì _____

Per le Rappresentanze Sindacali

FP **CGIL** _____

CISL FP _____

UIL FLP _____

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cecilia Crescioli
_____

Il Vice Segretario Generale
Dott. Pasquale Giacomo Morano
_____

Il Responsabile della U.O. Risorse Umane
Dott.ssa Elisabetta Parise
_____

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE

Allegato A all'Accordo integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, fondazioni" ("CCNL CRI")

In considerazione dell'Accordo integrativo sull'articolazione dell'orario di lavoro ed il lavoro agile (di seguito "Accordo integrativo") sottoscritto in data 24.11.2022 dall'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito "Associazione") e dalle Rappresentanze sindacali, con la sottoscrizione del presente accordo individuale, il lavoratore _____ chiede di essere autorizzato a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile", per come definito dall'accordo integrativo.

L'Associazione accoglie la richiesta, autorizzando il lavoratore allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" secondo le prescrizioni ed indicazioni dell'accordo integrativo.

Il dipendente prestando il suo consenso e sottoscrivendo il presente documento riceve e recepisce in ogni sua parte l'Accordo integrativo, allegato al presente accordo e l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile e si impegna nei confronti dell'Associazione al rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinanti le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" ai sensi e per gli effetti e secondo la pianificazione indicata nell'accordo stesso.

Il presente Accordo individuale è da restituire debitamente sottoscritto, comprensivo degli allegati, ed ha effetto a partire dal _____ e per la durata prevista dall'Accordo integrativo.

Data e luogo _____

Il Lavoratore

Associazione della Croce Rossa Italiana
Responsabile U.O. Risorse Umane